

# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Il D.L. 31 maggio 2021 n. 77



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dai seguenti provvedimenti:

- *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021<sup>1</sup>;
- *Piano nazionale per gli investimenti complementari* di cui al D.L. 6 maggio 2021, n. 59, costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR<sup>2</sup>;
- *Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC)* di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, il quale recepisce le novità contenute nel c.d. Decreto *clima* (D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, *Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria [...]*), convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141) e quelle relative agli investimenti previsti nella Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) per il *Green New Deal* previste dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)<sup>3</sup>.

In questo scenario assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi in questi Piani nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente (art. 1).

Come chiarito dall'art. 1, comma 3, le disposizioni contenute nel D.L. n. 77/2021 ricadono nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale in quanto di pertinenza delle seguenti materie:

- *rapporti dello Stato con l'Unione europea* (di cui all'art.117, comma 2, lett. a), Cost.);

<sup>1</sup> A tal proposito si ricorda che il Governo italiano ha trasmesso il PNRR alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento) il 30 aprile 2021.

<sup>2</sup> Il Piano nazionale per gli investimenti complementari è stato dotato di complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

<sup>3</sup> Nel PNIEC, inviato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 rispetto a:

- efficienza energetica;
- fonti rinnovabili;
- riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
- sicurezza energetica;
- interconnessioni;
- mercato unico dell'energia e competitività;
- sviluppo e mobilità sostenibile.

Per ciascuno di questi obiettivi il PNIEC delinea le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

- *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale* (art. 117, comma 2, lettera m), Cost.).

La prima parte del D.L. n. 77/2021, ha strutturato la *governance* del PNRR secondo un'articolazione a più livelli.

La responsabilità di indirizzo del Piano è, sostanzialmente, assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'art. 2, del D.L. n. 77/2021, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, una **Cabina di regia**, la quale esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.

La Cabina di regia è articolata secondo una composizione *mobile* che vede la partecipazione, di volta in volta, oltre che del Presidente del Consiglio dei ministri che la presiede, dei Ministri e dei Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta<sup>4</sup>.

Le attività più rilevanti in cui si concretizza la funzione di governo della Cabina di regia del PNRR attengono:

- all'elaborazione di indirizzi e linee guida;
- alla ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi;
- al vaglio di temi o profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia;
- al monitoraggio degli interventi che richiedano adempimenti normativi;
- alla promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo.

Spettano, poi, alla Cabina di regia alcuni *compiti informativi* come la trasmissione alle Camere, con cadenza semestrale, di una relazione sullo stato attuazione del Piano. Essa trasmette, inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni altro elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo – come specificato nel corso dell'esame in sede referente, da parte delle competenti commissioni parlamentari – alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Entrando nel merito delle informazioni trasmesse al Parlamento, mette conto rilevare come queste coincidano, sostanzialmente, con i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e sui risultati raggiunti

<sup>4</sup> Partecipano, inoltre, alle sedute della Cabina di regia il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, quando le questioni concernono più regioni, ovvero il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale. Nei suddetti casi, partecipa inoltre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale può presiedere, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

(di cui all'art. 1, comma 1045, della legge n. 178 del 2020), nonché l'indicazione delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una loro migliore efficacia. Inoltre, essa promuove l'attività di comunicazione della 'sponsorizzazione' da parte del *Next Generation EU* degli interventi del Piano.

Nello scenario tracciato dal legislatore, la Cabina di regia si pone al centro di una rete di soggetti preposti all'indirizzo, verifica o ausilio dell'attuazione come vedremo più avanti.

L'azione della Cabina di regia non fa venir meno le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo al **Comitato interministeriale per la transizione digitale** (CITD) e al **Comitato interministeriale per la transizione ecologica** (CITE) i quali svolgono le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico sull'attuazione degli interventi del PNRR per le materie di loro competenza. Il raccordo tra questi soggetti avviene per mezzo delle informative dei due Comitati alla Cabina di regia, la quale al contempo può partecipare ai lavori dei Comitati attraverso un proprio delegato.

Le questioni che non trovano soluzione da parte dei Comitati, possono essere sottoposte, da parte delle amministrazioni centrali titolari di interventi, all'esame della Cabina di regia.

L'art. 3 del Decreto istituisce, inoltre, un **Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale** il quale svolge il ruolo di sede consultiva di raccordo con parti sociali, enti territoriali, mondo produttivo e della ricerca, società civile.

Esso, infatti, è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle regioni, degli enti locali nonché di Roma capitale e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile. Partecipano, inoltre, i rappresentanti delle organizzazioni della cittadinanza attiva.

I componenti del tavolo sono individuati sulla base di:

- maggiore rappresentatività;
- comprovata esperienza e competenza;
- criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il DPCM che dispone l'istituzione del Tavolo.

La normativa assegna al Tavolo una funzione consultiva nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Inoltre, il Tavolo può segnalare alla *Cabina di regia* e al *Servizio centrale per il PNRR* ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del Piano, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

A supporto delle attività della *Cabina di regia* e del *Tavolo permanente* è istituita una **Segreteria tecnica**, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026 (art. 4). Essa opera in raccordo con altre strutture della Presidenza del Consiglio:

- il Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- l’Ufficio per il programma di governo.

Inoltre, la Cabina di regia, affiancata dalla Segreteria tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri.

Presso il *Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi* (DAGL) della Presidenza del Consiglio, inoltre, è istituita l’**Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione**, la quale si affianca alla già esistente *Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione*.

L’**Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione** ha l’obiettivo di individuare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attuazione del Piano (art. 5). A tal fine l’Unità è chiamata a coordinare l’elaborazione di proposte per il superamento di queste criticità.

Rientra in quest’ambito anche l’elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa, la promozione e il potenziamento di iniziative di sperimentazione normativa (anche tenendo in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale). Essa, infine, riceve e valuta ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

L’Unità avrà una durata temporanea ma “*superiore a quella del Governo che la istituisce*”; tale durata si protrae fino al completamento del PNRR ma comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Il sistema di *Governance* del PNRR attribuisce anche nuovi compiti all’**Ufficio per la semplificazione** del Dipartimento della funzione pubblica<sup>5</sup>. In particolare, il quinto comma

<sup>5</sup> L’*Ufficio per la semplificazione* è ora disciplinato dall’articolo 6, del DM DFP 24 luglio 2020. In base a tale norma, l’*Ufficio promuove e coordina l’elaborazione e l’attuazione delle politiche di semplificazione normativa e amministrativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione e le relazioni tra amministrazioni, cittadini e imprese, ridurre i tempi e gli oneri regolatori, accrescere la competitività e dare certezza ai diritti dei cittadini e alle attività di impresa, anche attraverso un’agenda condivisa tra Stato, Regioni ed Enti Locali.*

del citato art. 5, prevede che l'Ufficio per la semplificazione, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, svolga i seguenti compiti:

- promuovere e coordinare le attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione di procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR;
- promuovere e coordinare gli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
- misurare e perseguire la riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;
- promuovere interventi normativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso un'agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le province autonome e gli enti locali;
- pianificare e verificare su base annuale gli interventi di semplificazione.

Le attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano sono affidate al **Servizio centrale per il PNRR** presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale costituisce il **punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano** (art. 6) con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR<sup>6</sup>.

Il Servizio, inoltre, è responsabile

- della gestione del Fondo di Rotazione del **Next Generation EU-Italia** e dei flussi finanziari relativi;
- della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR.

Il Servizio centrale per il PNRR assicura, altresì, il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.

Il Servizio si articola **in sei uffici di livello dirigenziale non generale** e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di *società partecipate dallo Stato*.

<sup>6</sup> Attraverso l'istituzione del *Servizio centrale per il PNRR* è stata data attuazione all'art. 2, par. 1, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il quale prevede che gli Stati membri, nel dare attuazione al *dispositivo per la ripresa e la resilienza* adottino tutte le misure opportune per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto applicabile dell'Unione e nazionale, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. *A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.*



Presso la *Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea* (IGRUE) è, inoltre, istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale con funzioni di **audit del PNRR e di monitoraggio anticorruzione** (art. 7)<sup>7</sup>. L'ufficio, che per la realizzazione dei controlli rispetto alle linee di intervento realizzate a livello territoriale si avvale delle Ragionerie territoriali dello Stato, opera in posizione di **indipendenza funzionale** rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR.

Sul piano del *coordinamento della fase attuativa del PNRR*, l'art. 8 prevede che ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal Piano debba individuare (o costituire *ex novo*) **una struttura di coordinamento** che, fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, funga da *Punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR* per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241<sup>8</sup> e, in particolare, per la *presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento*.

La struttura di coordinamento vigila affinché siano adottati **criteri di selezione delle azioni** coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana **linee guida** per assicurare:

- la correttezza delle procedure di attuazione e di rendicontazione;
- la regolarità della spesa;
- il conseguimento dei *milestone* e dei *target*;
- la regolarità di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.

Inoltre, detta struttura **vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese** e svolge, al tempo stesso, attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo.

Il successivo art. 9 attribuisce alle singole amministrazioni centrali e agli enti territoriali competenti per materia, *la realizzazione* (direttamente o attraverso soggetti attuatori esterni) *degli interventi previsti dal PNRR*, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della titolarità degli interventi.

Conseguentemente, la normativa pone a carico di questi soggetti obblighi di tracciabilità e documentazione.

<sup>7</sup> L'ufficio svolge la funzione prescritta dall'art. 22 par. 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241 il quale fa obbligo agli Stati membri di *corredare le richieste di pagamento* (tra le altre cose) di *una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate*.

<sup>8</sup> Il riferimento è, in particolare, alla presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (UE) 2021/241.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi, le amministrazioni possono avvalersi – a fini di efficacia e tempestività della realizzazione degli interventi del Piano – di *società a prevalente partecipazione pubblica* e di enti vigilati. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del Piano sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità ed ai controlli amministrativo-contabili, previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

Le disposizioni in materia di *Governance* del PNRR, nell’ottica di favorire la realizzazione degli obiettivi del Piano, hanno introdotto misure volte ad **accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici**. In particolare, l’art. 10 consente alle amministrazioni interessate di avvalersi del **supporto tecnico-operativo di società in house**, sulla base di apposite convenzioni<sup>9</sup>. Di questo supporto tecnico-operativo possono avvalersi, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, anche le regioni, le province autonome e gli enti locali.

Ai fini dell’espletamento delle attività di supporto, le società *in house* possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze, di persone fisiche o giuridiche, disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Sempre nell’ottica di favorire la realizzazione degli obiettivi del PNRR, l’art. 11 mette in campo interventi di *rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti* che, nello specifico, sono finalizzati a:

- aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’attività di approvvigionamento;
- garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati (compresi i programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2021/2027).

Sono coinvolti in questo processo la società Consip S.p.A. che mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi-quadro e servizi di supporto tecnico e dovrà realizzare un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l’evoluzione del Sistema Nazionale di *e-Procurement*.

L’art. 11-bis, al fine di costituire un patrimonio informativo comune, dispone che le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai

<sup>9</sup> L’attività di supporto si estende anche alle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.



fini della produzione delle basi di dati siano tenute a consentire l'accesso dell'ISTAT alle informazioni individuali contenute in tali archivi. All'ISTAT spetta la produzione delle informazioni statistiche necessarie, *mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagine*, al fine di soddisfare le esigenze informative relative sia alla fase pandemica, sia a quella successiva.

Il Decreto, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati dal Piano, attribuisce poteri sostitutivi all'amministrazione centrale per le ipotesi di mancato rispetto da parte di regioni, città metropolitane, province o comuni di obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR.

***Nel caso in cui tale inattività metta a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR***, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere (art. 12). In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o i commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all'esecuzione dei progetti.

Ove ***strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto*** il soggetto cui sono conferiti i poteri sostitutivi provvede all'adozione dei relativi *atti mediante ordinanza motivata*, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. Il quinto comma dell'art. 12 precisa che detta ordinanza in questione può essere adottata anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, del codice delle leggi antimafia.

Un'altra disposizione mirata ad eludere eventuali *impasse* nell'esecuzione dei progetti legati al PNRR è quella contenuta nell'art. 13 in tema di *Superamento del dissenso*. La norma citata prevede che in caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica – se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni – proponga al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Se il dissenso, il diniego o l'opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'art. 14 estende l'applicazione delle misure e delle procedure di semplificazione ed accelerazione previste dal D.lgs. n. 77 per l'attuazione tempestiva degli interventi del PNRR anche agli investimenti finanziati con il **Fondo complementare al PNRR** (di cui al D.L. 59/2021) nonché agli investimenti contenuti nei **Contratti Istituzionali di Sviluppo**. Inoltre, in deroga alla normativa di settore, vengono estese alle risorse del **Fondo Sviluppo e Coesione** che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, le procedure finanziarie stabilite per il PNRR dalla legge di bilancio per il 2021.

Parallelamente viene estesa al Piano complementare l'applicazione delle misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.

La definizione delle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse del PNRR è affidata a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni. Inoltre, l'art. 15 prevede modalità semplificate di utilizzo delle risorse, da parte delle regioni e degli enti locali, in deroga alla disciplina contabile vigente relativa all'utilizzo del risultato di amministrazione e al mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale.

Rientra tra le misure di semplificazione, volte a favorire la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, la previsione di cui al comma 4-bis la quale prevede la possibilità per gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria di apportare variazioni di bilancio, in deroga all'ordinamento vigente, per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti per gli anni dal 2021 al 2026.

<b>Riferimenti normativi</b>	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; Regolamento (UE) 2021/241
<b>Tag</b>	<i>Governance</i> , PNRR
<b>Voci di glossario</b>	PNRR; Cabina di regia; Tavolo permanente; Segreteria tecnica; Servizio centrale per il PNRR; Fondo di Rotazione del <i>Next Generation EU-Italia</i>